



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente -

MARCO MARIA ALMA - Relatore -

MARIAPAOLA BORIO

SANDRA RECCHIONE

ALESSANDRO LEOPIZZI

Sent. n. sez. 933/2026

CC - 08/04/2026

R.G.N. 5511/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

rappresentato ed assistito dall'avv. [REDACTED] - di fiducia

avverso l'ordinanza in data 22/12/2025 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. [REDACTED] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il



Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza in data 18 novembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione aggravata per avere, il 17 maggio 2023, in concorso con [REDACTED] al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel rappresentare l'inimicizia, con conseguenti implicite gravi ritorsioni anche di caratteri fisico, da parte del clan "[REDACTED] costretto [REDACTED] a restituire la somma di 5.000,00 euro sottratta a [REDACTED] [REDACTED] in occasione di precedente estorsione. Con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. legata all'uso del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa nota come "clan [REDACTED]

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza della gravità indiziaria e per omessa motivazione sulle specifiche doglianze difensive sul punto.

Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che non ricorre la gravità indiziaria nei confronti del [REDACTED] in quanto:

a) non esistono elementi per ritenere che il [REDACTED] abbia agito a tutela o per conto del [REDACTED]

b) non vi è traccia alcuna dei legami tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] né alcun contrasto tra "i [REDACTED] ed i "[REDACTED]

c) non esiste prova che la somma oggetto della controversia sia stata recuperata dal [REDACTED] e restituita al [REDACTED]

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Deduce la difesa del ricorrente che non sussiste la menzionata circostanza aggravante né sotto il profilo del metodo mafioso, né sotto quello della agevolazione mafiosa e che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive al riguardo formulate in sede di riesame.

In particolare:

- non sarebbe stato evocato il vincolo con organizzazioni mafiose e non emergerebbe che [REDACTED] e [REDACTED] abbiano agito da mafiosi;

- il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il contenuto di alcune conversazioni intercettate;

- non esistono accertamenti giudiziali comprovanti l'esistenza e l'operatività di una organizzazione mafiosa chiamata "clan [REDACTED]

2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274



cod. proc. pen.

Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che non avrebbe adeguatamente spiegato il Tribunale perché in capo al [REDACTED] ricorrerebbe un pericolo di reiterazione della condotta delittuosa anche tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e delle circostanze che l'indagato ha intrapreso un percorso di studio e svolge regolare attività lavorativa che ha prodotto un volume di affari pari a circa 200.000 euro nell'ultimo triennio. A ciò si aggiunge che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale richiamata nell'ordinanza impugnata è stata revocata nel 2007 dal Tribunale di Milano e, comunque, non era mai stata applicata sulla scorta del percorso di reinserimento sociale dello stesso che ne aveva fatto cessare la pericolosità a suo tempo ravvisata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge censure di merito.

2. Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (*ex ceteris*: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più



avanti – che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame, anche attraverso legittimi richiami all'ordinanza cautelare genetica, ha debitamente quanto motivatamente ricostruito la vicenda in contestazione al [REDACTED] inquadrandola nelle risultanze complessive delle investigazioni e ricollegandola ad altri fatti in contestazione ad altri soggetti, così operando una valutazione globale della concatenazione degli episodi.

Nell'ordinanza sono state, innanzitutto, doverosamente illustrate le ragioni dell'azione estorsiva commessa ai danni di [REDACTED] detto ' [REDACTED] che si caratterizza per il fatto di essere una cd. "estorsione di ritorno" in quanto è emerso che il [REDACTED] si era reso in precedenza protagonista di due azioni estorsive ai danni di [REDACTED] [REDACTED] detto ' [REDACTED] titolare di una gioielleria, il quale si era visto costretto a consegnare agli autori dell'azione delittuosa nella prima occasione un orologio di valore e nella seconda la somma di 5.000,00 euro.

E', poi, stato evidenziato che il [REDACTED] in occasione del compimento delle azioni estorsive aveva affermato che il denaro era stato richiesto dalla famiglia [REDACTED] e che, quanto all'orologio, lo stesso era risultato essere di proprietà di esponenti del clan camorristico [REDACTED] che di fatto aveva interessi nell'attività commerciale del [REDACTED]

Sul presupposto - ampiamente motivato nell'ordinanza impugnata in forza di documentazione giudiziaria all'uopo richiamata – che sia il clan [REDACTED] che il clan [REDACTED] sono due gruppi malavitosi di stampo mafioso operanti sul territorio, l'agire del [REDACTED] aveva, in sintesi, creato vari problemi in quanto, da un lato, i [REDACTED] lamentavano che il Salvadori nel proprio agire aveva fatto riferimento a loro e, dall'altro, i [REDACTED] lamentavano l'azione posta in essere da esponenti del clan [REDACTED] al punto da rivolgersi tramite intermediari direttamente ad [REDACTED] (in quanto "capo" del [REDACTED] per chiedere contezza dell'accaduto.

[REDACTED] vista la situazione creatasi ed all'evidente fine di dirimere i contrasti tra i due clan, da un lato prendeva le distanze dalle azioni estorsive e, dall'altro, interveniva quindi presso il [REDACTED] intimandogli di restituire i beni sottratti al [REDACTED]

Poiché il [REDACTED] si rifiutava di restituire il maltolto entravano in gioco [REDACTED]



██████ e l'odierno indagato (cognato del primo) i quali minacciavano il ██████ qualora non avesse provveduto alle restituzioni.

Il Tribunale, così come aveva fatto il G.i.p. nell'ordinanza genetica, ha poi ricostruito in modo concatenato e logico i successivi sviluppi della vicenda che hanno portato a ritenere, sulla base di conversazioni intercettate e del monitoraggio degli spostamenti, che quantomeno la somma di 5.000,00 euro è stata restituita all'originario detentore.

Lo stesso Tribunale, richiamando ancora una volta doverosamente il contesto nel quale si sono svolti i fatti, ha poi evidenziato con motivazione congrua e logica come le frasi utilizzate ed il *modus operandi* del ██████ e del complice consentono di ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del "metodo mafioso" (sottolineando lo stato di grave timore indotto nel ██████ attraverso il richiamo ai ██████ che a questo punto "mostrava ossequio, riverenza e rispetto" nei confronti anche del "nome" della "famiglia") che sotto quello del cd. "favoreggiamento mafioso" in quanto il clan ██████ aveva tutto l'interesse a non avere problemi con il clan ██████ al quale, come detto, era legato il ██████

Osserva, al riguardo l'odierno Collegio che le valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata (cfr. pagg. 10-12) risultano non solo adeguatamente motivate ma rispettose dei principi di diritto che regolano la materia dal che ne consegue che neppure una violazione di legge è rilevabile nel provvedimento in esame.

4. Infine, anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata risulta esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.

Deve, infatti, osservarsi che anche sotto i profili dell'attualità, della concretezza, della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamente adempiuto all'obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari evidenziando scrupolosamente da un lato le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare in capo al ██████ il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose (alla luce delle modalità dell'agire, del contesto criminale di notevole spessore nell'ambito del quale risulta avere operato e dei gravi precedenti giudiziari dello stesso, già sottoposto a misura cautelare per i reati di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori che, una volta tornato in libertà, dopo circa tre mesi poneva in essere l'azione delittuosa qui in esame oltre al fatto che lo stesso è stato nel passato destinatario di una misura di prevenzione personale) e, dall'altro, le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata l'adozione di una misura cautelare più blanda rispetto a quella della custodia in carcere.

A ciò si aggiunge la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. legata al fatto che l'azione posta in essere dall'imputato risulta essere stata – correttamente – qualificata come aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.

E', pertanto, del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale del riesame



nell'ordinanza impugnata è una valutazione di tipo prognostico, ma nel momento in cui la stessa è stata motivata – così come in effetti è stato - in maniera congrua e logica, nessun vizio è ravvisabile nella stessa.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1- *ter*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-*bis* del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 08/04/2026

Il Consigliere estensore
MARCO MARIA ALMA

Il Presidente
PIERO MESSINI D'AGOSTINI

